



BREXIT & ITALY

Il possibile impatto legale e tributario di Brexit sul commercio e sugli investimenti

tra Italia e Regno Unito

MILANO

27

ottobre

2016

La decisione del popolo britannico per Brexit ha creato uno scenario inatteso in Europa e nel Mondo. Il Seminario consentirà di fare il punto sulla situazione, introducendo un ragionamento per scenari centrato sulle possibili conseguenze sul piano tributario e legale cui le società britanniche o italiane saranno esposte nell'attività di commercio e di investimenti che caratterizza e continuerà a caratterizzare i rapporti tra i due Paesi. Secondo tradizione, se ne parlerà e discuterà a Milano coinvolgendo anche la community di riferimento.

ore 15:00 - 18:30 - seguirà cocktail

Camera di Commercio di Milano, Palazzo Turati, Sala Conferenze, Via Meravigli 9/B

Moderata: **Morya Longo** (Il Sole 24 Ore)

Ore 15:00 Registrazione

Ore 15:15 Impatto Brexit e prospettive viste dai diversi interlocutori istituzionali

Antonello Mandarano, Direttore Centrale dell'Avvocatura Comunale, Comune di Milano

Federico Maria Bega, PROMOS

Danielle Allen, UK Department for International Trade

Leonardo Simonelli, President of the Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK

Sebastian Buca, BCCI President

Francesca Mariotti, Confindustria – Politiche Fiscali

Ore 17.15 Impatto Brexit dal punto legale e tributario

Luigi Belluzzo, Belluzzo&Partners, Scenario Brexit: Verso nuovi rapporti tra Italia e UK?

Guglielmo Franson, Professore Ordinario Diritto Tributario - Università di Foggia, Brexit, direttive fiscali e trattato Italia-UK: gli scenari attendibili

Andrea Moja, Professore International Business Law - LIUC, Brexit Direttive Europee e Trattati Internazionali: gli scenari attendibili

Daniele Carlo Trivi, Belluzzo&Partners - Milano, Regolamenti e Direttive Fiscali: IVA, Ritenute e Finanziamenti Bancari

Luca Cordelli, Belluzzo&Partners - London, Brexit e Corporate Law in UK: Questioni costituzionali, contrattualistiche e M&A

Alessandro Belluzzo, Belluzzo&Partners – London, Brexit e Private Client in UK: Immigration, Tax policy e cross boarder issue

18:30 Conclusioni e rinfresco a seguire



ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY FOR THE UK

London, Manchester, Edinburgh & Glasgow



BREXIT & ITALY

**Il possibile impatto legale e tributario di Brexit
sul commercio e sugli investimenti
tra Italia e Regno Unito**

SEBASTIAN BUCA
BCCI President





REGNO UNITO

A cura di:

Ambasciata d'Italia - REGNO UNITO

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

dgsp1@esteri.it

Con la collaborazione di:

Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE



ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Camere di Commercio italiane all'estero







Associazione delle Camere
di Commercio

www.infomercatiesteri.it

OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA





Sul piano politico, i rapporti bilaterali sono basati sulla condivisione degli stessi valori in tema di promozione della pace, della difesa della sicurezza internazionale e della tutela dei diritti umani, che sorreggono l'azione di entrambi i Paesi nelle organizzazioni internazionali di cui fanno parte e sono particolarmente intensi anche a causa della presenza in questo paese di una influente "business community" italo-britannica. I **rapporti bilaterali economico-commerciali** sono stretti e diversificati, anche grazie alla (finora) comune appartenenza alla UE. Il recente cambiamento di scenario, verificatosi a seguito dell'esito del referendum dello scorso 23 giugno favorevole all'uscita del Regno Unito dalla UE, ha provocato un clima di incertezza non soltanto sul futuro della crescita economica di questo paese, ma anche su quello del quadro complessivo dei rapporti commerciali bilaterali, la cui nuova configurazione verrà a determinarsi soltanto alla conclusione dei negoziati per la Brexit, che dovranno essere attivati da parte del governo britannico. Fino al termine dei negoziati di uscita, che l'Art. 50 del Trattato di Lisbona impone chiudersi in due anni estensibili solo all'unanimità, varrà lo "status quo" e nel Regno Unito continuerà a trovare applicazione la normativa europea compresa quella relativa alla libertà di circolazione di beni, servizi, capitali e delle persone. La debolezza della sterlina rispetto alle principali valute, accentuatasi sensibilmente (-9,8 per cento rispetto all'Euro) nel periodo successivo al referendum, fa verosimilmente prevedere, almeno nel breve periodo e fino al perdurare di tale situazione, un incremento nelle esportazioni britanniche e nel numero di investimenti stranieri. **Per quanto riguarda l'andamento dell'interscambio commerciale** con il Regno Unito nel corso del 2015, l'Italia si è posizionata al settimo posto tra i paesi fornitori, mentre rappresenta il decimo mercato di sbocco per le esportazioni britanniche. Viceversa, sul fronte nazionale, questo paese rappresenta per le esportazioni italiane il quarto mercato e il decimo per le importazioni. La dinamica dei flussi commerciali dimostra una marcata crescita delle esportazioni italiane **confermando il saldo positivo a favore dell'Italia**. In particolare, il valore complessivo dell'export italiano nel corso del 2015 è stato pari a 22,5 miliardi di euro e ha registrato una variazione positiva del 7,4% su base annua, a conferma del trend di crescita avviatosi nel 2012 (con un incremento delle esportazioni pari al 6,7% nel 2014, al 3,4% nel 2013 e all'8,1% nel 2012). Ugualmente si è comportato l'import dal Regno Unito verso l'Italia che, nello scorso anno, ha registrato un aumento del 5% (il 2014 aveva segnato un +4,1% rispetto all'anno precedente). Per quanto riguarda l'andamento delle esportazioni italiane nel periodo gennaio-maggio 2016 (ultimo dato disponibile) queste hanno segnato un aumento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre le importazioni sono cresciute del 4,8%. A far da traino alle esportazioni italiane è il settore degli autoveicoli seguito da quelli dell'abbigliamento, dei macchinari, dei medicinali e preparati farmaceutici e dell'arredamento. Le importazioni dal Regno Unito verso il nostro Paese sono rappresentate principalmente dagli autoveicoli, dai medicinali e prodotti farmaceutici, dai macchinari e dai prodotti chimici. Con riguardo agli **investimenti**, più di recente l'Italia si è posizionata ai primi posti nella classifica dei paesi europei che hanno investito in questo paese. I settori maggiormente rappresentati dalle società italiane sono quelli dell'energia (rinnovabili), della difesa, dell'ingegneria di precisione (settori automobilistico e aerospaziale) e delle industrie creative e digitali, oltre naturalmente ai settori più tradizionali come quello della moda, dell'arredamento, dei servizi bancari e finanziari, della meccanica e di quello farmaceutico. Anche il **settore finanziario** è fondamentale nei rapporti economico-bilaterali. I principali gruppi bancari italiani presenti con proprie filiali nella City -Unicredit, Intesa-San Paolo (che ha aperto una filiale specializzata nel *private banking*), Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, Banca IMI- costituiscono un fulcro della cooperazione economica bilaterale, così come la fusione avvenuta tra London Stock Exchange e Borsa Italiana. Molto attivi su questa piazza sono anche fondi di *private equity* e *family office* italiani.

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE



Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la % tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra parentesi indica il peso sull'import totale.



Merce A = Macchinari e apparecchiature



Merce B = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Merce C = Prodotti alimentari

Merce A = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Merce B = Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Merce C = Macchinari e apparecchiature



Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d'Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all'Ambasciata Italiana competente per il paese.

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

PUNTI DI FORZA

- Apertura del mercato alle merci importate
- Apertura per gli investimenti diretti
- Trampolino per l'internazionalizzazione delle imprese
- Disponibilita' di una dinamica industria finanziaria
- NA

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Accesso al finanziamento

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

- Bevande
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- Prodotti alimentari

Dove investire

- Servizi di alloggio e ristorazione
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
- Attività finanziarie e assicurative
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

MINACCE

- Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di natura politica
- Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di natura operativa
- Nel Regno Unito non si riscontrano particolari rischi di natura economica

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).

PRESENZE ITALIANE

Azienda	Settore	Sito internet	Informazioni utili
Agustawestland International Ltd.	Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)	Sito Internet	Produzione elicotteri
Agustawestland Ltd.	Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)	Sito Internet	Produzione elicotteri
CNH Capital UK Ltd.	Attività amministrative e di servizi di supporto	Sito Internet	
CNH UK Ltd.	Macchinari e apparecchiature	Sito Internet	Movimento terra
ENI Elfin/Franklin Ltd.	Prodotti delle miniere e delle cave		
ENI UK Limited	Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)	Sito Internet	
Ferrero UK Ltd.	Prodotti alimentari	Sito Internet	
Fiat Group Automobiles UK Limited	Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	Sito Internet	
Finmeccanica UK Ltd.	Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)	Sito Internet	
General Domestic Appliances Holdings Ltd.	Attività professionali, scientifiche e tecniche		Gruppo Indesit
Hoover Limited	Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	Sito Internet	Gruppo Zerowatt
Indesit Company UK Limited	Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	Sito Internet	
Iveco Ltd.	Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	Sito Internet	
KME Yorkshire Ltd.	Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	Sito Internet	
LDH (La Doria) Ltd.	Prodotti alimentari Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	Sito Internet	Produzione pomodori pelati e altri alimentari
New Holland Tractor Ltd.	Macchinari e apparecchiature Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	Sito Internet	Macchine agricole e movimento terra
Pirelli International Ltd.	Attività finanziarie e assicurative	Sito Internet	Holding gruppo
Pirelli UK Tyres Ltd.	Articoli in gomma e materie plastiche	Sito Internet	
Polimeri Europa UK Ltd.	Articoli in gomma e materie plastiche	Sito Internet	
Prysmian Cables & Systems Ltd.	Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	Sito Internet	
Prysmian Metals Ltd.	Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	Sito Internet	Produzione cavi elettrici
Saipem Ltd.	Costruzioni	Sito Internet	Infrastrutture forniture energetiche
Selex ES Ltd.	Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	Sito Internet	Produzione per il settore della Difesa
WDFG UK Ltd.	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	Sito Internet	Gestione duty-free aeroportuali



ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY FOR THE UK

London, Manchester, Edinburgh & Glasgow



BREXIT & ITALY

**Il possibile impatto legale e tributario di Brexit
sul commercio e sugli investimenti
tra Italia e Regno Unito**

LUIGI BELLUZZO
Belluzzo & Partners





BREXIT & ITALY

**Il possibile impatto legale e tributario di Brexit
sul commercio e sugli investimenti
tra Italia e Regno Unito**

MILANO
Palazzo Turati
27 ottobre 2016

Modera: **Morya Longo** (*Il Sole 24 Ore*)

Ore 15:00 Registrazione

Ore 15:15 Impatto Brexit e prospettive viste dai diversi interlocutori istituzionali

Giuseppe Sala, *Sindaco di Milano (*)*

Andrea Bonalumi, *PROMOS*

Danielle Allen, *UK Department for International Trade*

Leonardo Simonelli, *President of the Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK*

Sebastian Buca, *BCCI President*

Francesca Mariotti, *Confindustria – Politiche Fiscali*

Ore 17.15 Impatto Brexit dal punto legale e tributario

Luigi Belluzzo, *Belluzzo&Partners*, Scenario Brexit: Verso nuovi rapporti tra Italia e UK?

Guglielmo Fransonì, *Professore Ordinario Diritto Tributario - Università di Foggia*, Brexit, direttive fiscali e trattato Italia-UK: gli scenari attendibili

Andrea Moja, *Professore International Business Law - LIUC*, Brexit Direttive Europee e Trattati Internazionali: gli scenari attendibili

Daniele Carlo Trivi, *Belluzzo&Partners - Milano*, Regolamenti e Direttive Fiscali: IVA, Ritenute e Finanziamenti Bancari


Luca Cordelli, *Belluzzo&Partners - London*, Brexit e Corporate Law in UK: Questioni costituzionali, contrattualistiche e M&A

Alessandro Belluzzo, *Belluzzo&Partners – London*, Brexit e Private Client in UK: Immigration, Tax policy e cross boarder issue

18:30 Conclusioni e rinfresco a seguire

We do not do
everything, but
we excel in what
we do.







Verso nuovi rapporti tra Italia e Regno Unito?




Possibili scenari

- a) Hard Brexit?**
- b) Canada way?**
- c) Norway way?**
- d) Soft Brexit/“continental partnership”**
- e) U Turn?**





Una proposta concreta per rafforzare la cooperazione



IL NOSTRO STUDIO PRESENTA UN DOSSIER AI MINISTRI COMPETENTI E ALLE ISTITUZIONI RILEVANTI AL FINE DI FORNIRE UN CONCRETO ELEMENTO ATTRATTIVO PER GLI INVESTIMENTI BRITANNICI IN ITALIA, IN UN QUADRO DI RISPETTO DEI TRATTATI E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI SIGLATI.



Luigi Belluzzo è il managing partner di Belluzzo&Partners.

E' professore alla SDA Bocconi School of Management di Milano, Intermediari Finanziari e Assicurazione dove insegna in particolare su temi di Wealth Planning e Family Business.

Le sue competenze includono la pianificazione per high net individuals, trusts e family office, con una forte esperienza in temi di fiscalità domestica e internazionale, governance e temi successor. La riorganizzazione societaria, i rapporti con il Fisco e competenze in operazioni di M&A completano il suo profile di Dottore Commercialista e TEP.

E' presidente dell'Italian Branch di *STEP Advising Families Across Generations*™.

E' membro dell'IFA.

Ha pubblicato un significativo numero di lavori e parla regolarmente al master fiscal de Il Sole24Ore a seminari di Ipsoa e altri editori. Ha pubblicato la Guida alla Pianificazione Patrimoniale, per il Sole 24 Ore.



Luigi Belluzzo is the managing partner at Belluzzo&Partners.

He is a professor at SDA Bocconi School of Management in Milan.

His expertise includes planning for high net individuals, trusts and family office, with strong experience in both domestic and International tax planning, corporate governance and Inheritance issues. Corporate taxation and re-organization, tax litigation, structured finance and M&A complete his background of *Dottore Commercialista* and Estate Planner.

He is chairman of the Italian Branch of *STEP Advising Families Across Generations*™.

He is a member of IFA.

He has published a large number of works and he is a regular speaker at Il Sole 24 Ore Master in Tax, IpsoaWKJ and other leading publishers. He published the Italian Guide on Estate Planning for Il Sole 24 Ore Publisher (Milan).

luigi.belluzzo@belluzzo.net

RANKING & AWARDS

STUDIO DELL'ANNO WEALTH MANAGEMENT Belluzzo & Partners


Lo studio ha sviluppato attenzione alle attività del segmento wealth advisory e family business, dell'internazionalizzazione e in generale delle operazioni straordinarie sul patrimonio, con un approccio specializzato su questioni tax&legal.



TOPLEGAL AWARDS 2015

FINALISTA
Studio dell'anno - Tax

Allen & Overy
Baker & McKenzie
Belluzzo & Partners
Bisozzi Nobili
BonelliErede
Carnelutti Studio Legale Associato
Chiomenti
Clifford Chance
Di Tanno e Associati
Dla Piper
Facchini Rossi & Soci
Legance
Macchi di Cellere Gangemi
Maisto e Associati
McDermott Will & Emery
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati



ITALY	
Tier 1	BonelliErede KStudio Associato (KPMG) Maisto e Associati Studio Legale e Tributario (EY) Studio Tributario e Societario (Deloitte) Vaiente Associati GEB Partners
Tier 2	Belluzzo & Partners Bernoni Grant Thornton Fantozzi e Associati - Taxand Hager & Partners Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati

LEGAL 500

Rankings Profiles Corporate Counsel 100 Awards Client Intelligence GC Magazine

BELLUZZO & PARTNERS Milan

VIA CONDURCO N. 3, 20123 MILANO, ITALY
Tel: +39 02 35 56 99 97 Fax: +39 02 35 56 98 29
Email: studio@belluzzo.net
Web: www.belluzzo.net



Chambers and Partners ranks Luigi Belluzzo among Italian top professionals



SHORTLISTED
STEP Private Client Awards 2011/12
International Legal Team of the Year



Italy

Tax authorities
Agenzia Erario
Cassino Colombo n. 426 CO, 00145 Rome
Tel: +3906-94689933
Email: csp.pescara@agenziaerario.it
Website: www.agenziaerario.gov.it
Website in English: www.agenziaerario.it/english/

LEADING FIRMS

1	Alonso & Asociati	4	Belluzzo & Partners
2	Bonelli Erede	5	Clifford Chance
3	Bisozzi Nobili	6	Di Tanno e Associati
7	Chiomenti	8	Dla Piper
9	Clifford Chance	9	Legance
10	Clifford Chance	10	Macchi di Cellere Gangemi
11	Clifford Chance	11	Maisto e Associati
12	Clifford Chance	12	McDermott Will & Emery
13	Clifford Chance	13	Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati
14	Clifford Chance	14	
15	Clifford Chance	15	

The Italian tax market
Italy's tax market is among the most challenging in the world. The tax authorities are under substantial pressure to collect more income to reduce the country's structural deficit.
*After the crisis, the tax authorities have been very





CONTACTS



Luigi Belluzzo
luigi.belluzzo@belluzzo.net

MILANO

Via Bocchetto 6,
Piazza Edison 20123
tel. +39 02 365 69657
studio@belluzzo.net



VERONA

Stradone San Fermo 14,
37121
tel. +39 045 800 5353
studio@belluzzo.net



LONDON

38, Craven Street
WC2N 5NG
ph. +44 (0)20 700 42660
london@belluzzo.net



SINGAPORE

133 Cecil Street, #11-02
Keck Seng Tower, 069535
ph. (+65)6236 0930
singapore@belluzzo.net



www.belluzzo.net



*Belluzzo & Partners opera a Milano e a Verona come Associazione Professionale, mentre nel Regno Unito con società professionale.
Belluzzo & Partners acts in England with a company and in Milano and Verona with a professional association.
Maggiori Informazioni sono disponibili nel nostro sito internet e presso ciascuna delle sede.. Belluzzo&Partners © 2016.*



BREXIT & ITALY

**Il possibile impatto legale e tributario di Brexit
sul commercio e sugli investimenti
tra Italia e Regno Unito**

ANDREA MOJA

Professore International Business Law - LIUC





Brexit & Italy
**Il possibile impatto legale e
tributario di *Brexit* sul commercio e
sugli investimenti tra Italia e Regno
Unito**

–

Milano
27 Ottobre 2016

Avv. Andrea Moja

Prof. di *Diritto dell'Unione Europea e Trust*
presso l'Università di Brescia

Prof. di *International Business Law* presso
l'Università di Castellanza

Presidente Assotrusters

www.assotrusters.it

studio@slclex.eu

andrea.moja@belluzzo.net

SOMMARIO:



Direttive europee e Trattati internazionali: gli scenari attendibili

1. Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
2. Focus: rapporti tra Regno Unito e *corporate law*
3. Obbligazioni contrattuali civili e commerciali
4. Sequestro conservativo sui conti correnti bancari
5. Successioni internazionali
6. Conclusioni

A confronto lo scenario *ante* e *post* Brexit

In quale modo **Brexit** influirà sull'applicazione delle *direttive* e dei *regolamenti* comunitari?



PREMESSA:

- La Gran Bretagna, (come l'Irlanda), ha sottoscritto in allegato al Trattato sull'Unione Europea (TUE) ed al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Protocollo n. 21 relativo alla propria posizione rispetto allo spazio di libertà sicurezza e giustizia;
- Ciò le ha permesso di conservare un certo potere discrezionale circa l'adozione o meno degli atti normativi mediante i quali l'UE interveniva a disciplinare gli ambiti ricompresi nel Protocollo.

1. COMPETENZA GIURISDIZIONALE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

SCENARIO NORMATIVO ANTE BREXIT:

- Convenzione di Bruxelles (Reg. UE 1215/2012) sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale - per giudizi iniziati dopo il 10 gennaio 2015;
- Convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
- Regolamento Comunitario 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati;
- Regolamento UE 44/2001 relativo alla giurisdizione ed esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale - per giudizi iniziati prima del 10 gennaio 2015.

Lo scopo di tali normative è quello di facilitare i meccanismi di riconoscimento ed esecutività dei giudizi in Europa. L'effetto pratico consiste nel fatto che un provvedimento giudiziale emanato da un giudice di uno Stato membro possa essere riconosciuto come efficace anche dal giudice di un altro stato membro.

1. COMPETENZA GIURISDIZIONALE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

SCENARIO NORMATIVO POST BREXIT:

- Con molta probabilità i Regolamenti e la Convenzione di Bruxelles cesseranno di produrre effetti;
- Saranno necessarie negoziazioni con l'Europa ma la soluzione più ovvia è quella di ripristinare il regime previgente all'ingresso del Regno Unito in UE;
- In precedenza, tali meccanismi erano disciplinati dal *common law* e dai trattati bilaterali in vigore per effetto del *Foreign Judgments Act* del 1933 (sottoscritto, tra gli altri, anche dall'Italia);
- Da valutare l'eventuale (*nuova*) adesione alla Convenzione dell'Aja ed alla Convenzione di Lugano.

2. FOCUS:

RAPPORTI TRA REGNO UNITO E CORPORATE LAW

Direttiva 2005/56/CE in materia di fusioni transfrontaliere delle società di capitali:

- facilita le fusioni transfrontaliere delle società di capitali nell'UE
- **gli effetti della fusione transfrontaliera** comprendono:
 - l'estinzione delle società incorporate;
 - il trasferimento alla nuova società incorporante dell'intero patrimonio attivo e passivo delle società incorporate;
 - il fatto che i soci delle società incorporate diventano soci della società incorporante.

2. FOCUS:

RAPPORTI TRA REGNO UNITO E CORPORATE LAW (2)

Direttiva 2005/56/CE e *transfer of seat*

- la normativa inglese in materia di società non consente di effettuare lo spostamento della sede legale di una società UK in una diversa giurisdizione, se non attraverso la liquidazione della società stessa (con evidenti svantaggi fiscali)
- tale limite era stato superato mediante l'applicazione della Direttiva 2005/56 CE nel modo seguente:
 - costituzione *Newco* nel Paese di entrata;
 - fusione società UK mediante incorporazione in *Newco*
 - trasferimento sede società UK evitando la liquidazione della medesima

2. FOCUS:

RAPPORTI TRA REGNO UNITO E CORPORATE LAW (3)

SCENARIO POST BREXIT

- a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE, la Direttiva 2005/56 CE non troverà più applicazione
- sarà nuovamente applicabile la disciplina interna in materia
- sarebbe opportuno che venisse promulgata una legge interna che facilitasse simili operazioni sul modello di alcune altre giurisdizioni di *common law* (es. Nuova Zelanda) ed a sistema misto (es. Malta)

3. OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI CIVILI E COMMERCIALI

SCENARIO NORMATIVO ANTE BREXIT:

- Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, atto di diritto internazionale privato in vigore in tutti i Paesi dell'Unione Europea, applicabile alle obbligazioni contrattuali che implicino un conflitto di legge
- Regolamento Roma I (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) che impone al giudice di un qualsiasi Stato membro di rispettare la scelta effettuata dalle parti sulla legge applicabile al contratto
- Regolamento Roma II (legge applicabile alle obbligazioni non derivanti da contratto)

3. OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI CIVILI E COMMERCIALI

SCENARIO NORMATIVO POST BREXIT:

- Convenzione di Roma del 1980: essa continuerà ad essere applicabile alle controversie derivanti da contratti che presentino un collegamento con la Gran Bretagna, trattandosi di un atto di diritto internazionale con efficacia obbligatoria per tutti gli Stati contraenti, indipendentemente dall'appartenenza o meno di questi all'UE
- I Regolamenti Roma I e Roma II: verranno disapplicati, poiché il regolamento conserva efficacia obbligatoria per gli Stati membri dell'UE

In particolare con riferimento:

- alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: non dovrebbero esserci tuttavia significativi cambiamenti, posto che i principi stabiliti dal *common law* inglese in materia sono molto simili a quelli presenti nel Regolamento Roma I;

- alla responsabilità extracontrattuale: la *common law* diverge molto dai principi di cui al Reg. Roma II. Più precisamente, non viene ritenuto possibile per le parti negoziare la legge applicabile a questo tipo di responsabilità, a differenza di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Roma II.

4. SEQUESTRO CONSERVATIVO SUI CONTI CORRENTI BANCARI

SCENARIO NORMATIVO ANTE BREXIT:

- Regolamento UE n. 655/2014 del 15 maggio 2014 che istituirà una procedura di natura cautelare (ricorribile dal 18 gennaio 2017) atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore in conti bancari all'interno dell'UE, mediante l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro
- La procedura faciliterà il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, consentendo al creditore, a determinate condizioni, di impedire il trasferimento ed il prelievo, fino a concorrenza dell'importo indicato nell'ordinanza, delle somme detenute dal debitore sul proprio conto corrente, tutelandosi così dal rischio di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato
- La procedura sarà attivabile solo in relazione ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale ed, in particolare, quando l'autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno stato membro dell'UE ed il conto bancario oggetto dell'ordinanza è tenuto in un altro stato membro

4. SEQUESTRO CONSERVATIVO SUI CONTI CORRENTI BANCARI

SCENARIO NORMATIVO POST BREXIT:

- il Regno Unito (come la Danimarca) non ha ratificato il Regolamento, ai sensi del protocollo n. 21 allegato al TUE che disciplina la posizione del Regno Unito (e dell'Irlanda) rispetto agli spazi di libertà sicurezza e giustizia.

Pertanto, lo scenario resta immutato.

5. SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

SCENARIO NORMATIVO ANTE BREXIT:

- Regolamento 650/2012 (in vigore dal 17 agosto 2015) in materia di competenza, legge applicabile in materia di successione e certificato successorio europeo




prevede che siano competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali del paese dell'UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (a differenza del principio della cittadinanza di origine del *de cuius* che veniva applicato nella gran parte dei paesi europei)


5. SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

SCENARIO NORMATIVO POST BREXIT:

- Il Regno Unito NON ha ratificato il Regolamento 650/2012



lo scenario, da questo punto di vista, resta immutato



il sistema internazional-privatistico inglese - fortemente legato al criterio di collegamento del *domicile* - utilizza, con riferimento alla successione, il principio della scissione della successione. Quest'ultima sarà quindi regolata da due differenti leggi, quella nazionale del defunto per i beni mobili, e quella del luogo dove si trova il bene, c.d. *lex loci*, per gli immobili.

CONCLUSIONI:



- È ancora difficile potere prevedere con esattezza quali saranno le conseguenze di *Brexit*, tenuto conto del fatto che molte di queste dipenderanno in gran parte dai negoziati che interverranno tra Regno Unito e Unione Europea per regolamentare il processo di uscita ed anche dal contenuto di eventuali accordi stipulati per permettere al Regno Unito di continuare a beneficiare del regime di libero scambio nel mercato comunitario, sull'esempio di quanto già avviene con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
- È possibile sin da ora ipotizzare che tutto ciò comporterà un forte disincentivo per le imprese estere a stabilirsi sul territorio inglese dal momento che le condizioni non saranno più favorevoli per via delle maggiori difficoltà in termini fiscali a operare in un Paese extra-UE. Ciò a vantaggio degli altri Stati membri che dovranno essere in grado di cogliere e saper sfruttare questa nuova opportunità di investimenti.

GRAZIE

Avv. Andrea Moja

Prof. di *Diritto dell'Unione Europea e Trust* presso l'Università di Brescia

Prof. di *International Business Law*
presso l'Università di Castellanza

Presidente Assotrusters

www.assotrusters.it

studio@slclex.eu

andrea.moja@belluzzo.net



BREXIT & ITALY

**Il possibile impatto legale e tributario di Brexit
sul commercio e sugli investimenti
tra Italia e Regno Unito**

DANIELE CARLO TRIVI
Belluzzo & Partners





Milano, 27 ottobre 2016 /
Palazzo Turati

Aspetti fiscali e regolamentari

Brexit – 1. Aspetti tributari

Gli effetti fiscali della Brexit dipenderanno da come verrà disegnato il processo di uscita e, quindi, se gli accordi permetteranno al Regno Unito di continuare a beneficiare del

- regime di libero scambio,
- delle direttive comunitarie
- delle passaportazioni all'esercizio di attività finanziarie in ambito comunitario

Alla base del mercato unico dell'Unione Europea - 4 libertà fondamentali collegate alla libera circolazione di

- merci
- persone
- capitali
- e libera prestazione di servizi

Sono vietati trattamenti discriminatori che pregiudichino le libertà fondamentali di libero scambio.

Brexit – Aspetti tributari

L'UE **non ha un ruolo diretto** nell'imposizione fiscale o nella fissazione delle aliquote delle imposte.

Questo non vuol però dire che la UE sia completamente estranea al ruolo impositivo dei singoli Stati appartenenti.

L'UE ha la funzione di **vigilare** sulle norme fiscali nazionali per garantire che siano coerenti con le libertà fondamentali e con le politiche economiche programmate come quelle volte a:

- promuovere la crescita economica e l'occupazione
- garantire la libera circolazione di merci, servizi e capitali nell'UE
- garantire che le imprese di un paese non godano di indebiti vantaggi concorrenziali rispetto ai concorrenti di altri paesi
- garantire che le imposte non discriminino i consumatori, i lavoratori o le imprese di altri paesi dell'UE.

Brexit – Aspetti tributari

UE quale mercato

- senza dazi doganali
- con accise comuni - **allineamento in larga misura delle rispettive norme** e delle **aliquote minime**
- con imposte sulle vendite comune (IVA) con precisa banda di oscillazione (15%-25%)
- mancata armonizzazione delle imposte sul reddito salvo cercando di limitare le doppie imposizioni
- incompetente su come i diversi paesi **spendono** il rispettivo gettito fiscale

La Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e le Commissioni - atteggiamento pervasivo sulla libertà impositiva degli Stati membri riconoscendo nello strumento impositivo la natura di aiuti di Stato volti a discriminare ed a restringere le libertà fondamentali.

Brexit – Aspetti tributari

con la Brexit, il Regno Unito, salvo accordi specifici:

- da un lato si troverà a perdere i benefici connessi alla mancata applicazione delle direttive
- dall'altro lato si troverà libero di dettare le proprie regole senza rischio di accusa di effettuare aiuti di Stato

Brexit – Le Direttive comunitarie in materia fiscale

A questo punto vorremmo esplorare come la BREXIT possa andare ad influire nelle relazioni tra Italia e Regno Unito in conseguenza della non più applicazione di alcune direttive comunitarie quali

- La direttiva madre-figlia (*direttiva 90/435/Cee*)
- La direttiva interessi e royalties (*direttiva 2003/49/Ce*)
- La direttiva fusioni-scissioni-conferimenti e scambi azionari (*direttiva 90/434/CEE*)
- La normativa sulle CFC (*proposta di direttiva 2016/0011/UE*)
- La direttiva in materia IVA (*direttiva 2006/112/CE*)
- La direttiva in materia di accise e di dazi doganali (*direttiva 2008/118/CE*)
- *E non solo*

La direttiva madre-figlia direttiva 90/435/Cee

Ambito Comunitario	UK after Brexit
Dividendi in uscita (ITA verso UE) Nessuna ritenuta	Dividendi in uscita (ITA verso UK) <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del Trattato bilaterale contro le doppie convenzioni e cioè <ul style="list-style-type: none"> • 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società che paga i dividendi • 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi
Dividendi in entrate (UE verso ITA) Nessuna ritenuta	Dividendi in entrata (UK verso ITA) Nessuna ritenuta

La direttiva interessi-royalties direttiva 2003/49/Ce

Ambito Comunitario	UK after Brexit
Interessi e royalties in uscita (ITA verso UE) <p style="text-align: right;">Nessuna ritenuta</p>	Interessi e royalties in uscita (ITA verso UK) <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del Trattato bilaterale contro le doppie convenzioni e cioè <ul style="list-style-type: none"> • Interessi - 10% dell'ammontare lordo dei canoni • Royalties - 8% dell'ammontare lordo dei canoni
Interessi e royalties in entrate (UE verso ITA) <p style="text-align: right;">Nessuna ritenuta</p>	Interessi e Royalties in entrata (UK verso ITA) <p style="text-align: right;">Nessuna ritenuta</p>

1.3 La direttiva fusioni-scissioni-conferimenti-scambi azionari (direttiva 90/434/CEE)

Ambito Comunitario	UK after Brexit
<p>Neutralità fiscale delle operazioni di</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusione • Scissione • Conferimenti di aziende o rami • Permute o conferimenti di azioni o quote <p style="text-align: center;">Tra soggetti comunitari</p>	<p>Possibile assoggettamento a tassazione delle operazioni di</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusione • Scissione • Conferimenti di aziende o rami • Permute o conferimenti di azioni o quote <p style="text-align: center;">Per le operazioni in cui una delle controparti sia residente fiscale nel Regno Unito</p>

Brexit – Le Direttive comunitarie in materia fiscale

La direttiva sulla CFC - proposta di direttiva 2016/0011/UE

normativa c.d. della Controlled Foreign Companies o CFC.

con l'uscita dalla UE - applicazione l'art. 167 del TUIR

Obbligo di:

- test di rilevanza del carico fiscale
- verifica se i proventi conseguiti derivino per più del 50% da gestione, detenzione o investimento:
 - in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie,
 - dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica
 - nella prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Brexit – Le Direttive comunitarie in materia fiscale

La direttiva sulla CFC - proposta di direttiva 2016/0011/UE

In aggiunta all'attuale CFC contenuto nel nostro ordinamento, in data 28 gennaio la Commissione Europea ha pubblicato il cd. pacchetto antielusione, (**Direttiva anti-Beps**),

L'obiettivo della Direttiva anti-BEPS è dunque quello di fornire un quadro comune per l'attuazione coordinata dei risultati del BEPS nelle legislazioni nazionali degli Stati membri.

Il Regno Unito è stato uno dei maggiori sostenitori delle discussioni in materia di lotta alle politiche fiscali scorrette e non trasparenti e dovrà conciliare tali principi con le esigenze di riduzione delle aliquote fiscali per incoraggiare gli investimenti nel Regno Unito.

Brexit – Le Direttive comunitarie in materia fiscale

La direttiva in materia di IVA - direttiva 2006/112/CE

L'Unione Europea nasce sulla libera commercializzazione delle merci

coordinamento dazi – accise – imposte sulle vendite

IVA quale imposte sulle vendite come modello unico

Brexit – cosa succede all'IVA

conseguenza più tangibile - classificazione come "importazioni" o "esportazioni" dei beni – maggior costo finanziario?

Soluzioni?

Brexit – Le Direttive comunitarie in materia fiscale

La direttiva in materia di dazi e accise - direttiva 2008/118/CE

Brexit – uscita dell'unione doganale.

merci dal Regno Unito verso la Ue o dalla UE verso il Regno Unito potrebbero divenire assoggettate ai dazi doganali?

Riteniamo tale scenario alquanto improbabile

I servizi finanziari

I settore dei servizi finanziari è un settore altamente regolamentato.

gran parte dei regolamenti UE sono stati riflessi anche nel Regno Unito che ha sentito l'esigenza di recepire norme volte a tutelare i risparmiatori.

Brexit - il Regno Unito se vuole però continuare a fare affari con gli altri Stati membri dell'Unione europea avrà certamente bisogno di rispettare le norme comunitarie al fine di soddisfare una valutazione di equivalenza.

La Financial Conduct Authority (FCA) ha chiarito in una dichiarazione recentemente rilasciata che, per ora, nulla è cambiato nel business finanziario. Fino a quando il Regno Unito non si sarà formalmente ritirato dal diritto dell'Unione europea, e salvo diverse indicazioni da parte del governo si continueranno ad applicare i provvedimenti in essere così come continueranno i lavori relativi all'attuazione della nuova legislazione UE, nota come MiFID II.

I servizi finanziari

La MiFID II salvo ripensamenti improbabili dovrà essere recepita nel diritto del Regno Unito entro il 3 luglio 2017 con applicazione a partire dal 3 gennaio 2018.

Questo aumenta la probabilità che le imprese del Regno Unito dovranno essere conformi alla normativa MiFID II già prima della formale uscita dalla UE.

E' altresì possibile che il Regno Unito possa decidere di mantenere il regime MiFID II in gran parte intatto dopo l'uscita dalla UE. Alcune delle regole sono già in vigore, e molti dei cambiamenti sono stati fatti. Non dimentichiamo che la normativa sulla MIFID II è stata ampiamente condivisa dalle autorità inglesi e quindi non si vedrebbero le motivazioni alla sua non adozione così come il non restare conformi alla direttiva

Ciò potrebbe potenzialmente rendere più facile per le imprese del Regno Unito di accedere al mercato europeo sulla base di una sostanziale equivalenza?

I servizi finanziari

In caso di mancati accordi però

le **banche** di diritto britannico si troveranno a dover essere:

- preventivamente autorizzate da Banca d'Italia
- dotate di una patrimonio iniziale
- a rispettare i limiti patrimoniali
- a rispettare gli obblighi di informazione patrimoniale e bancaria

le società **finanziarie** UK, agli **istituti di moneta elettronica**, gli **istituti di pagamento**, le **imprese di investimento**, e le **società di gestione** costituiti nel Regno Unito non troverebbero più l'applicazione delle norme sulla passaportazione europea

In particolare i fondi di investimento comunitari gestiti da società di gestione UK – perdita della passaportazione ed aggravio della fiscalità

I servizi finanziari

Altro aspetto delicato che l'uscita dalla UE genererebbe alle banche britanniche e riguarda la perdita di appeal come potenziali erogatori di fondi

Brexit – perdita della possibilità di non applicare la ritenuta sugli interessi da finanziamenti a medio e lungo termine erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri della UE, (art. 26 comma 5-quinquies del DPR 600/1973)

2.2 Operazioni tra banche

sui finanziamenti diretti tra Banche – no ritenute (art. 26 comma 2 del DPR 600/1973)

Esenzione da imposta sostitutiva per i residenti UK che investono in obbligazioni e titoli simili emessi da:

- grandi emittenti (banche, società quotate o titoli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati UE o SEE)
- Stato italiano o soggetti equiparati ai sensi dell'art. 31 del DPR 601/1973 emessi in Italia

Titoli di Stato emessi dal governo britannico continuerebbero a godere dell'aliquota agevolata del 12,5% in quanto l'equiparazione si applica per le emissioni obbligazionarie fatte da Paesi che hanno siglato un accordo che prevede lo scambio di informazioni con l'Italia



Disclaimer

This document is confidential and must not be used for any purpose other than a preliminary consideration by the party to whom it is sent of the information contained herein. These details do not constitute an offer to sell shares in the “Company” and/or the Projects and do not constitute an invitation to offer, nor an invitation for public subscription, and no contract may be entered into on the basis of the information contained herein. This document does not represent, in any case, an incentive to conduct an investment in the Company pursuant to relevant applicable Laws currently in force. This information is not complete and is supplied as a preliminary guide only and prospective purchasers must make their own investigations and must satisfy themselves as to the condition and prospects of the business and the accuracy and completeness of the statements contained herein.

These details have been prepared by Belluzzo&Partners (“B&P”), from information provided and representations made by the Directors of the Company and such information and representations have neither been checked nor verified by B&P, which acts as adviser to the vendor. B&P is acting for the shareholders in the Company only or the Company and is not acting for the recipients of this document, who should take their own professional advice as necessary. Neither B&P nor any of its partners or employees makes or has authority to make any representation or give any warranty, in either case whether express or implied and whether by or pursuant to statute or otherwise, in relation to the shares, assets, business or prospects of the Company. This information, and any further information relating to the Company supplied through B&P is, and will be, supplied to any person only on condition that no party, including the Company, its shareholders, officers and employees, Belluzzo and any partner or employee of B&P, is liable for any inaccuracy, omission or error contained therein, whether negligently caused or otherwise, or for any loss or damage suffered by any person due to such error, omission, or inaccuracy, as a result of such supply. Recipients of this document in jurisdictions outside Italy should inform themselves about and observe all applicable legal requirements in their jurisdictions. In particular, the distribution of this memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law and, accordingly, recipients represent that they are able to receive this memorandum without contravention of any unfulfilled registration requirements or other legal restrictions in the jurisdiction in which they reside or conduct business.

Contacts

LUGI BELLUZZO
luigi.belluzzo@belluzzo.net
Managing Partner

MILANO

Via Bocchetto 6,
Piazza Edison 20123
tel. +39 0-2 365 69657
studio@belluzzo.net



VERONA

Stradone San Fermo 14,
37121
tel. +39 045 800 5353
studio@belluzzo.net



LONDON

38, Craven Street
WC2N 5NG
ph. +44 (0)20 700 42660
london@belluzzo.net



SINGAPORE

133 Cecil Street, #11-02
Keck Seng Tower, 069535
ph. (+65)6236 0930
singapore@belluzzo.net



www.belluzzo.net



BREXIT & ITALY

**Il possibile impatto legale e tributario di Brexit
sul commercio e sugli investimenti
tra Italia e Regno Unito**

LUCA CORDELLI
Belluzzo & Partners






Brexit e Corporate Law in UK

Questioni costituzionali, contrattualistiche e M&A

Avv. (Solicitor) Luca Cordelli, Esq.

On the 23rd of June 2016 the UK has voted to LEAVE the EU by 52% to 48%.



On the 13th of July 2016, following the Brexit vote, David Cameron has resigned as Prime Minister after six years in Downing Street.

The former PM is moving out of Number 10 to make way of **Theresa May, who was elected as the new leader of the Conservative party.**

Theresa May to trigger article 50 by end of March 2017

PM to announce plans for a 'great repeal bill' to enshrine all EU regulations in UK law as soon as Brexit takes effect

On 2 October 2016, the UK Prime Minister announced that *Article 50 will be triggered* before the end of March 2017 and that *the Queen's Speech will include a Great Repeal Bill to repeal the European Communities Act 1972.*

Articolo 50 del Trattato di Lisbona 2009

1. Ogni Stato membro può decidere, *conformemente alle proprie norme costituzionali*, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 188 N, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.

Royal Prerogative Vs Parliament Scrutiny

The Conservative government plans to use Royal Prerogative to make the necessary constitutional changes without the authorisation of parliament.

The right of the government to start the process of withdrawing the UK from the EU without a vote in Parliament, is being challenged in the High Court.

Lawyers are questioning whether Prime Minister Theresa May is entitled to act unilaterally, using powers left over from the days of medieval monarchs.

Today the royal prerogative is available in the conduct of the government of the United Kingdom, including foreign affairs, defence, and national security.

Royal Prerogative – Decreto Legge

La Royal Prerogative è paragonabile al decreto-legge nel diritto italiano.

A differenza del decreto legge, però, la Royal Prerogative rimane in vigore, e l'assenza del Parlamento non è necessario.

The Great Repeal Bill

The wording of clause 1 of this Bill introduced in 2013 by Philip Hollobone MP is the wording we will probably, be able to find, in the Great Repeal Bill:

1. Repeal of European Communities Act 1972

(1) The European Communities Act 1972 is repealed.

(2) Secondary legislation made under that Act shall continue in force unless it is subsequently amended or repealed, and any such amendments or repeals may be made by statutory instrument subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.

The Legal Implications

- **Passporting Implications**
- **Cross-Border Mergers**
- **Implications for Contract Dispute**
- **Implications on EU Nationals**
- **Recognition and Enforcement of Judgments**
- **IP Implications**

Passporting Implications

Passporting is the exercise of the right available to a financial institution authorised in an EEA member state (the home state) to carry on certain activities covered by EU legislation in another EEA member state (the host state), on the basis of its home state authorisation or licence.

Using passporting rights, a financial institution can conduct business in one or more other EEA member states, whether on a cross-border basis (that is, providing services across borders, such as by way of post, telephone or internet) or through a branch (that is, carrying on business through an office of the financial institution established in the other member state), without incurring the expense and inconvenience of obtaining additional authorisations or licences in those member states.

The EEA comprises the EU member states as well as Iceland, Norway and Liechtenstein. Passporting rights apply to EEA member states that are not EU member states, provided that the relevant EU legislation has been incorporated into the EEA agreement.

The table below sets out the types of financial institution that can use passporting rights and the EU legislation that provides these institutions with passporting rights.

Financial institutions with passporting rights	Relevant EU legislation
Alternative investment fund managers (AIFMs). Fondi di Investimento	<i>Alternative Investment Fund Managers Directive (2011/61/EU)</i> (AIFMD)
Credit intermediaries (that is, mortgage brokers) Intermediari di Credito	<i>Mortgage Credit Directive (2014/17/EU)</i> (MCD)
Credit institutions (that is, in the UK context, banks and building societies) Istituti di Credito (nel contesto UK, Banche e Società di Credito Edilizio)	<i>CRD IV Directive (2013/36/EU)</i> <i>Markets in Financial Instruments Directive (2004/39/EC)</i> (MiFID)
Electronic money institutions Istituti di Moneta Elettronica	<i>Second Electronic Money Directive (2009/110/EC)</i> (2EMD)
Insurers and reinsurers Assicuratori e Riassicuratori	<i>Solvency II Directive (2009/138/EC)</i>
Insurance intermediaries Intermediari Assicurativi	<i>Insurance Mediation Directive (2002/92/EC)</i> (IMD)
Investment firms Società di Investimento	<i>Markets in Financial Instruments Directive (2004/39/EC)</i> (MiFID)
Payment institutions Istituti di Pagamento	<i>Payment Services Directive (2007/64/EC)</i> (PSD)
UCITS management companies Società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)	<i>UCITS IV Directive (2009/65/EC)</i>

	Firms passporting from UK	Firms passporting into UK
AIFMD Fondi di Investimento	212	45
IMD Intermediari Assicurativi	2758	5727
MiFID Società di Investimento	2250	988
MCD Intermediari di Credito	12	0
PSD Istituti di Pagamento	284	115
UCITS IV Directive Società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)	32	94
2EMD Istituti di Moneta Elettronica	66	27
CRD IV Directive Istituti di Credito (nel contesto UK, Banche e Società di Credito Edilizio)	102	552
Solvency II Directive Assicuratori e Riassicuratori	220	726

* Details of the numbers of firms passporting into and out of the UK were set out in a letter published in September 2016 Andrew Bailey, Chief Executive of the FCA, to Andrew Tyrie, House of Commons Treasury Committee Chairman.

New Harbors?

A number of European countries are working hard to make themselves more attractive to private equity and venture capital fund managers.

For instance, the new French SLP is designed as an alternative to Luxembourg and English limited partnerships, and this summer saw the French regulator (Autorité des Marchés Financiers, or AMF) revise its (otherwise highly restrictive) policy on marketing funds to French investors by allowing for "pre-marketing" in certain circumstances.

But its latest move is perhaps its most ambitious: in August 2016 the AMF implemented the "AGILITY" program with the aim of fast tracking the authorisation process for UK financial firms to establish a base of activities in France.

While no mention was made of the Brexit vote in the official announcement, access to the European single market (and therefore to "passporting" rights) was highlighted as a key attraction.

Part of this fast track process is the so called "**2WeekTicket**", which allows fund management firms and fintech companies authorized by the Financial Conduct Authority and providing services covered by a European Directive (such as AIFMD, MiFID or UCITS), to receive a “pre-authorization” from the AMF within two weeks.

While this does not allow them to start providing financial services in France immediately (the final authorization will take at least another two months), it does allow the firm to begin the planning phase, undertaking activities such as searching for offices and recruiting staff. The application for the *2WeekTicket* is by way of submission of a standard form, in which the applicant will set out the current scope of activities for which it is authorized by the FCA, and also the proposed activities that it wishes to carry on in France.

Perhaps the most striking feature of the programme is the establishment of an "English Desk": English speaking “coaches” will be on hand to help applicants understand the French regulations and laws that apply to their proposed activities. Many of the application forms and guidelines under these regulations are now in English and the applications can now be filed in English.

Cross-Border Mergers (IT-UK)

Cross Border Mergers are governed by EU law under the EU Directive 2005/56/EC. The corresponding UK legislation is the Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007.

The UK company must obtain a certificate from the court that it has completed properly the pre-merger acts and formalities for a cross-border merger (regulation 6). To do this, it must have complied with regulations 7 to 10 and 12 to 15.

The Merger (UK)

A UK court (in England and Wales the High Court, in Scotland the Court of Session and in Northern Ireland the High Court) may make an order, on the application of all the merging companies, approving the completion of the cross-border merger where:

1. The transferee company is a UK company.
2. An order has been made granting a pre-merger certificate for each UK merging company.
3. An order has been made granting a pre-merger certificate for each merging company that is an EEA company by the competent authority of the relevant country.
4. Application is made to court within six months of the date of the orders granting the pre-merger certificates.
5. The draft terms of merger approved by every order were the same.

The order must then be registered with Companies House.

Implications for Contract Dispute

The UK leaving the EU may well affect the operation of existing contracts, quite possibly in a manner that the parties had not foreseen or planned for at the time of contracting.

For example, if the operation of the contract was wholly or largely dependent on the ongoing operation of particular EU legislation (such as the passporting regime under EU financial services legislation), it is possible that the contract could be frustrated or force majeure provisions could be triggered at the time of Brexit, or possibly before, when the terms of Brexit become clearer.

In light of the uncertainty of the UK's position in relation to the EU at the moment, it would be advisable when negotiating the terms of a new contract to consider how that contract might be affected by the UK's eventual departure from the EU, and seek to provide accordingly in the contract to the extent possible. Options might include:

- Either expressly including or excluding the UK leaving the EU in or from any force majeure provision;
- Giving the parties termination rights when the UK leaves the EU (depending potentially on the terms Brexit ultimately takes); and/or
- Providing for/referring to an alternative mechanism which will apply once the UK leaves the EU.

Implications on EU Nationals

All EU nationals currently living in Britain will be allowed to stay following Brexit, after the Home Office discovered that five in six could not legally be deported.

There are around 3.6 million EU citizens living in the UK, more than 80 per cent of whom will have permanent residency rights by the time Britain leaves the union in early 2019, official research has concluded.

A possible scenario, is that the remainder, more than 600,000 people, will be offered an amnesty, with several Cabinet ministers telling The Telegraph that those citizens will be offered the right to stay permanently, in a policy that may prove controversial.

Theresa May, the Prime Minister, has refused to guarantee the rights of EU citizens currently living in the UK, saying she believes that the Government must not “reveal its hand” ahead of Brexit negotiations, which will begin when she triggers Article 50 next year.



Pre-Brexit: Recognition and Enforcement of Judgments

The Brussels Regulation and the 2007 Lugano Convention provides for a streamlined method of recognizing and enforcing judgments in civil and commercial matters within the EU.

The bar for refusal of recognition is very high: the relevant grounds include judgments contrary to public policy and judgments given in default of appearance in certain circumstances.

Consequently, a party dealing with a counterparty elsewhere in the EU can be reasonably confident of being able to enforce a judgment of the English courts against the counterparty in its home member state.

Post-Brexit: Recognition and Enforcement of Judgments

The English courts would also no longer automatically recognize and enforce the judgments of the courts of EU member states in this scenario, which could concern EU-based parties dealing with counterparties based in the UK against whom they could conceivably want to enforce a judgment in the event of a dispute.

IP Implications

Now is a good time to review licences that refer to EU-wide rights, as they may need to be amended in the event that European trade marks (EUTMs) cease to have effect in the UK.

Consider registering new designs as both Registered Community Designs and UK Registered Designs, as there may not be the opportunity to re-register existing Registered Community Designs as national UK rights (as will likely be possible for EUTMs). This is because a design needs to be “new”, and if it is already registered in the EU, and thus this requirement will not be met. Transitional provisions may be put in place to overcome this issue, but this is not currently clear.

If you sell goods under a Protected Designation of Origin (PDO), review supplier contracts and consider whether restrictions on similar or lookalike products are needed. PDOs are based on EU Commission decisions and following Brexit such decisions won't apply to the UK. Accordingly products may need to be re-labelled and re-named, and be aware of potential mass-produced copycat products made elsewhere.





ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY FOR THE UK

London, Manchester, Edinburgh & Glasgow



BREXIT & ITALY

**Il possibile impatto legale e tributario di Brexit
sul commercio e sugli investimenti
tra Italia e Regno Unito**

ALESSANDRO BELLUZZO
Belluzzo & Partners



**«Brexit e Private Clients in UK:
Immigration, Tax Policy e Cross-
Border Issues»**


**Alessandro Umberto Belluzzo, TEP
Managing Partner
Belluzzo&Partners LLP**

**BREXIT & ITALY
27 Ottobre 2016
MILANO**



Cosa cambia con la Brexit per i residenti in UK?

Cosa cambia con la Brexit per i residenti in UK?



Formalmente non cambia nulla fino alla data in cui il Regno Unito servirà formalmente la notifica alla UE indicando l'intenzione di lasciare ai sensi dell'articolo 50 del trattato di Lisbona

MA

le persone che vogliono **consolidare il loro status di** immigrazione nel Regno Unito, e' consigliabile che lo facciano al più presto possibile.

Cosa cambia con la Brexit per i residenti in UK?

In generale, suggeriamo ai residenti in UK :

- (i) Alle persone che vivono nel Regno Unito da un periodo di almeno 6 anni di prendere in considerazione la procedura di richiesta della cittadinanza del Regno Unito;
- (ii) A coloro che hanno vissuto nel Regno Unito per 5 anni o più, di ottenere i documenti a conferma della facoltà di mantenere la loro residenza permanente nel Regno Unito; e
- (iii) A coloro che sono stati nel Regno Unito per meno di 5 anni, considerare la richiesta di un certificato di registrazione. Si tratta di un documento comprovante il diritto dei cittadini dell'UE di vivere nel Regno Unito.

Per i cittadini dell'UE che intendono trasferirsi nel Regno Unito molto dipenderà se i loro piani sono a breve o lungo termine. Mentre le delocalizzazioni a breve termine prima di una partenza ufficiale del Regno Unito dall'UE non saranno interessate dal voto Brexit, delocalizzazioni a lungo termine dovranno essere debitamente pianificate.



UK Resident Not Domiciled (RND): cosa cambia?

UK Resident Not Domiciled (RND)

In Gran Bretagna, un soggetto proveniente da un altro Stato può acquisire lo status di **“resident not domiciled”**:

- 1) Potrà beneficiare dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dalle imposte sul capital gain, relativamente ai **proventi di fonte estera**.
- 2) Il beneficio non si estende invece **ai redditi di fonte inglese**, per i quali si applicano le regole ordinarie in tema di tassazione dei redditi, generalmente applicate a tutti gli altri contribuenti.
- 3) La differenza tra le due categorie di soggetti, in sintesi, consiste pertanto **nell'esenzione dei redditi di fonte estera** ammessa solo per cd. resident not domiciled.

E' evidente che si tratta di una norma rivolta a un'élite di soggetti, cd. high net worth, con alte capacità di investimento, ma allo stesso tempo occorre considerare che proprio da tali soggetti può arrivare un nuovo impulso all'economia, sia grazie e nuove attività imprenditoriali, sia, più semplicemente attraverso consumi e investimenti come nella Londra dei nostri giorni.

UK Resident Not Domiciled: cosa cambia?

I cambiamenti **sono indipendenti da risultato del Referendum**:

Income and Capital Gains:

- 1) Mantenimento della «remittance basis» automatica per i primi i 7 anni di residenza.
- 2) Oltre 7 anni di residenza si puo' optare per la «remittance basis» pagando una fee di 30.000GBP e 60.000GBP oltre 12 anni di residenza.
- 3) Ma verra' limitata la possibilita' di avvalersi della remittance basis per soggetti che sono residenti da piu' di 15 anni , mentre prima era illimitata.

Inheritance Tax – 40% solo su beni inglesi (immobili, depositi etc..) sul valore eccedente £325,000, nessuna tassazione su beni offshore (fuori UK).

Ma da Aprile 2017 novita' in tema UK IHT:

- 1) RND saranno soggetti a UK IHT sui beni OVUNQUE localizzati se residenti per 15 degli ultimi 20 anni nel Regno Unito;
- 2) UK IHT verra' applicata sulle proprieta` residenziali in UK detenute da un soggetto non-UK domiciled anche per il tramite di veicoli societari non inglesi. Queste strutture saranno pertanto considerate come trasparenti ai fini dell'IHT.
- 3) GAAR : rafforzamento delle regole antielusive e antiabuso.

UK Resident Not Domiciled: cosa cambia?

Nuovi poteri ad HMRC:

- 1) Sanzioni e poteri di HMRC incrementati al fine di ridurre l'evasione fiscale ed il proliferare di tax avoidance schemes;
- 2) Sanzioni previste non solo per contribuenti ma anche professionisti (enablers) – HMRC richiede ai professionisti l'invio di specifica comunicazione ai clienti entro Aprile 2017;
- 3) Dal 6 Aprile la mancata/non corretta indicazione in dichiarazione di beni e redditi esteri diventera' reato – attenzione particolare alla posizione di RND, MA la tassazione on a remittance basis resta applicabile

Vari strumenti per HMRC:

- Statutory Resident Test
- Register of People with Significant Control' ('PSC') per le societa' – in futuro esteso agli immobili?
- General Anti-Abuse Rules (GAAR)

Possibile il ravvedimento mediante **Worldwide Disclosure Facility.**



Spunti conclusivi e Q&A



Alessandro Belluzzo è il managing partner dell'ufficio di Londra di Belluzzo&Partners. Doppia laurea in Economia e Giurisprudenza presso l'Università Bocconi di Milano e master in Fiscalità Internazionale, Alessandro è accreditato come Trust Estate Practitioner ("TEP") nel Regno Unito dove svolge la professione quale socio (Equity Partner) dello Studio. Accanto all'attività professionale, ha svolto attività di docente presso l'Università Bocconi di Milano ed è abituale relatore in convegni specialistici in Inghilterra e nel mondo. Si occupa prevalentemente di pianificazione patrimoniale con particolare riguardo alla fiscalità internazionale e al family business.

alessandro.belluzzo@belluzzo.net



CONTACTS

Alessandro Belluzzo
alessandro.belluzzo@belluzzo.net

MILANO

Via Bocchetto 6,
Piazza Edison 20123
tel. +39 02 365 69657
studio@belluzzo.net



VERONA

Stradone San Fermo 14,
37121
tel. +39 045 800 5353
studio@belluzzo.net



LONDON

38, Craven Street
WC2N 5NG
ph. +44 (0)20 700 42660
london@belluzzo.net



SINGAPORE

133 Cecil Street, #11-02
Keck Seng Tower, 069535
ph. (+65)6236 0930
singapore@belluzzo.net



www.belluzzo.net



*Belluzzo & Partners opera a Milano e a Verona come Associazione Professionale, mentre nel Regno Unito con società professionale.
Belluzzo & Partners acts in England with a company and in Milano and Verona with a professional association.
Maggiori Informazioni sono disponibili nel nostro sito internet e presso ciascuna delle sede.. Belluzzo&Partners © 2016.*

RANKING & AWARDS

STUDIO DELL'ANNO WEALTH MANAGEMENT Belluzzo & Partners


Lo studio ha sviluppato attenzione alle attività del segmento wealth advisory e family business, dell'internazionalizzazione e in generale delle operazioni straordinarie sul patrimonio, con un approccio specializzato su questioni tax&legal.



TOPLEGAL AWARDS 2015

FINALISTA
Studio dell'anno - Tax

Allen & Overy
Baker & McKenzie
Belluzzo & Partners
Bisozzi Nobili
BonelliErede
Carnelutti Studio Legale Associato
Chiomenti
Clifford Chance
Di Tanno e Associati
Dla Piper
Facchini Rossi & Soci
Legance
Macchi di Cellere Gangemi
Maisto e Associati
McDermott Will & Emery
Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati



ITALY	
Tier 1	BonelliErede KStudio Associato (KPMG) Maisto e Associati Studio Legale e Tributario (EY) Studio Tributario e Societario (Deloitte) Vaiente Associati GEB Partners
Tier 2	Belluzzo & Partners Bernoni Grant Thornton Fantozzi e Associati - Taxand Hager & Partners Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati

LEGAL 500

Rankings Profiles Corporate Counsel 100 Awards Client Intelligence GC Magazine

BELLUZZO & PARTNERS Milan

VIA CONDURCO N. 3, 20123 MILANO, ITALY
Tel: +39 02 35 56 99 97 Fax: +39 02 35 56 98 29
Email: studio@belluzzo.net
Web: www.belluzzo.net



Chambers and Partners ranks Luigi Belluzzo among Italian top professionals



SHORTLISTED
STEP Private Client Awards 2011/12
International Legal Team of the Year



Italy

Tax authorities
Agenzia Erante
Castoro Colombo n. 426 CO, 00145 Rome
Tel: +3906-94689933
Email: csp.pescara@agenziaentrate.gov.it
Website: www.agenziaentrate.gov.it
Website in English: www.agenziaentrate.it/english/

LEADING FIRMS

1	Alonso & Asociati	4	Belluzzo & Partners
2	Bonelli Erede	5	Clifford Chance
3	Bonelli Erede	6	Clifford Chance
4	Bonelli Erede	7	Clifford Chance
5	Bonelli Erede	8	Clifford Chance
6	Bonelli Erede	9	Clifford Chance
7	Bonelli Erede	10	Clifford Chance
8	Bonelli Erede	11	Clifford Chance
9	Bonelli Erede	12	Clifford Chance
10	Bonelli Erede	13	Clifford Chance
11	Bonelli Erede	14	Clifford Chance
12	Bonelli Erede	15	Clifford Chance
13	Bonelli Erede	16	Clifford Chance
14	Bonelli Erede	17	Clifford Chance
15	Bonelli Erede	18	Clifford Chance
16	Bonelli Erede	19	Clifford Chance
17	Bonelli Erede	20	Clifford Chance
18	Bonelli Erede	21	Clifford Chance
19	Bonelli Erede	22	Clifford Chance
20	Bonelli Erede	23	Clifford Chance
21	Bonelli Erede	24	Clifford Chance
22	Bonelli Erede	25	Clifford Chance
23	Bonelli Erede	26	Clifford Chance
24	Bonelli Erede	27	Clifford Chance
25	Bonelli Erede	28	Clifford Chance
26	Bonelli Erede	29	Clifford Chance
27	Bonelli Erede	30	Clifford Chance
28	Bonelli Erede	31	Clifford Chance
29	Bonelli Erede	32	Clifford Chance
30	Bonelli Erede	33	Clifford Chance
31	Bonelli Erede	34	Clifford Chance
32	Bonelli Erede	35	Clifford Chance
33	Bonelli Erede	36	Clifford Chance
34	Bonelli Erede	37	Clifford Chance
35	Bonelli Erede	38	Clifford Chance
36	Bonelli Erede	39	Clifford Chance
37	Bonelli Erede	40	Clifford Chance
38	Bonelli Erede	41	Clifford Chance
39	Bonelli Erede	42	Clifford Chance
40	Bonelli Erede	43	Clifford Chance
41	Bonelli Erede	44	Clifford Chance
42	Bonelli Erede	45	Clifford Chance
43	Bonelli Erede	46	Clifford Chance
44	Bonelli Erede	47	Clifford Chance
45	Bonelli Erede	48	Clifford Chance
46	Bonelli Erede	49	Clifford Chance
47	Bonelli Erede	50	Clifford Chance

The Italian tax market
Italy's tax market is among the most challenging in the world. The tax authorities are under substantial pressure to collect more income to reduce the country's structural deficit.
*After the crisis, the tax authorities have been very

